

Palermo, prot. n. 10905

del 18/02/2026

Oggetto: Procedure straordinarie e semplificate per la ricostruzione di manufatti e strutture insistenti su concessioni demaniali marittime danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali ("Ciclone Harry").

Alle S.T.A.

Loro Sedi

Al Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali

Sede

Al Servizio 3 - Aree naturali protette

Sede

Ai Servizi Genio Civile

Loro Sedi

Ai Servizi Soprintendenza dei BB.CC. e Ambientali

Loro Sedi

Al Servizio Soprintendenza del Mare

Sede

Alle Capitanerie di Porto

Loro Sedi

Ai comuni costieri della Regione Siciliana

Loro Sedi

Ai Concessionari

Loro Sedi

1. PREMESSA

Gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, hanno provocato inondazioni ed esondazioni marittime, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive ed alla rete dei servizi essenziali;

In ragione della gravità e dell'estensione territoriale degli eventi, con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 e con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

In attuazione di tale deliberazione è stata adottata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 febbraio 2026, recante disposizioni urgenti per il superamento della situazione emergenziale e per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi connessi agli interventi di ripristino.

L'ordinanza, nel prevedere strumenti straordinari e derogatori, attribuisce alle amministrazioni competenti il compito di assicurare la massima celerità nei procedimenti connessi agli interventi di ripristino, stabilendo termini ridotti per il rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni.

La presente circolare disciplina, nell'ambito delle competenze regionali in materia di demanio marittimo, le modalità operative per il ripristino dei manufatti danneggiati, garantendo uniformità applicativa e coordinamento con le disposizioni emergenziali nazionali.

2. INTERESSE PUBBLICO ALLA CONTINUITÀ DELLA STAGIONE BALNEARE E ALLA RESILIENZA DEL SISTEMA COSTIERO

L'assetto economico e sociale di numerosi territori costieri della Regione Siciliana è strutturalmente connesso alla piena operatività delle attività balneari, nautiche, turistico-ricreative e sportive esercitate su aree del demanio marittimo in regime di concessione.

La stagione balneare non costituisce esclusivamente una fase di esercizio di attività economiche private, ma rappresenta un segmento essenziale dell'interesse pubblico regionale, in quanto incide in modo significativo sulla continuità occupazionale, sulla stabilità delle imprese locali, sulla qualità dei servizi di sicurezza e fruizione delle spiagge, nonché sulla complessiva attrattività turistica dell'isola.

Il ritardato ripristino delle strutture legittimamente esistenti determinerebbe un pregiudizio non solo per i concessionari direttamente colpiti, ma per l'intero sistema territoriale, generando effetti moltiplicativi negativi sull'economia locale e sulle entrate degli enti pubblici.

In tale prospettiva, la ricostruzione fedele dei manufatti danneggiati non integra una nuova trasformazione del bene demaniale, bensì costituisce attività di ripristino dello stato legittimamente assentito, funzionale alla tutela dell'interesse pubblico alla continuità dei servizi e delle attività già autorizzate.

La semplificazione procedurale prevista dalla presente circolare trova quindi fondamento nel principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, nella necessità di evitare un aggravamento ingiustificato del danno derivante da eventi naturali eccezionali e nella prevalenza dell'interesse pubblico alla tempestiva ripresa delle attività economiche lecite.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente agli interventi di ricostruzione di manufatti e strutture ricadenti in concessioni demaniali marittime in corso di

validità alla data dell'evento calamitoso, che risultino danneggiati o distrutti in conseguenza diretta degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, oggetto della dichiarazione di emergenza di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 25 del 22/01/2026 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

Condizione imprescindibile per l'accesso alla procedura semplificata è la legittimità originaria delle opere, che deve risultare dagli atti concessori e dai titoli edilizi abilitativi precedentemente rilasciati, comprendenti, ove queste ricadano in Riserve naturali, (anche di quelle inserite nel Piano delle Riserve), Parchi regionali o Siti Natura 2000, le dovute autorizzazioni ambientali acquisite prima della loro realizzazione (Valutazione di Incidenza e/o Nulla Osta).

La disciplina straordinaria di cui alla presente circolare distingue tra interventi di ricostruzione fedele e interventi comportanti variazioni sostanziali, soltanto qualora queste si rendano necessarie a seguito dei gravi danneggiamenti causati dagli eventi meteorologici eccezionali ("Ciclone Harry").

La procedura semplificata piena si applica esclusivamente alla ricostruzione fedele.

Gli interventi comportanti ampliamenti, modifiche planivolumetriche, nuove occupazioni di suolo demaniale o mutamenti di destinazione d'uso restano assoggettati a conferenza di servizi in forma semplificata, nei termini ridotti previsti dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 1180/2026.

4. PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEMPLIFICATA

Per i casi previsti dalla presente circolare sono individuate due casistiche di intervento:

4.1. RICOSTRUZIONE FEDELE

Ai fini della presente circolare, per ricostruzione fedele si intende il ripristino materiale e funzionale del manufatto nel medesimo assetto legittimamente autorizzato prima dell'evento calamitoso.

Il ripristino deve avvenire nel rispetto della sagoma, della volumetria, della superficie coperta, della localizzazione planimetrica e della destinazione d'uso originariamente assentite, come risultanti dagli atti amministrativi e dagli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione.

Sono consentiti esclusivamente, come uniche possibili variazioni non sostanziali, gli adeguamenti tecnici strettamente necessari ad assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza strutturale, impiantistica e prevenzione dei rischi, nonché miglioramenti dei materiali volti ad accrescere la resilienza dell'opera rispetto a eventi meteomarinari analoghi, e/o interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, purché tali adeguamenti non comportino incremento di volume o superficie.

L'intervento, sotto il profilo edilizio, si qualifica quale ricostruzione con mantenimento delle caratteristiche planivolumetriche dell'edificio preesistente ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non configurando nuova costruzione né ampliamento.

La Struttura territoriale ambientale (STA) competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali e formali, rilascia un provvedimento autorizzatorio di

natura ricognitiva, che conferma la legittimità del ripristino senza necessità di modifica o integrazione della concessione demaniale originaria.

La ricostruzione fedele, qualora non comporti modifiche sostanziali e non richieda l'acquisizione di nuovi atti di assenso previsti dalla normativa vigente, non determina l'attivazione di conferenza di servizi, configurandosi quale intervento di ripristino dello stato legittimo preesistente.

Resta fermo l'obbligo del concessionario di munirsi dei titoli edilizi eventualmente necessari ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'intervento, pur qualificato come ricostruzione fedele, rientri tra le categorie edilizie per le quali la normativa vigente richiede specifico titolo abilitativo.

I lavori, che potrebbero causare alterazioni ambientali, dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute negli originari titoli abilitativi che dovranno essere richiamate nel provvedimento delle STA.

Tra le attenzioni da porre nei lavori di ripristino vi è il rispetto degli articoli 8 e 9 del DPR 357/1997 sulla tutela dei siti di riproduzione di specie della fauna e della flora protette, che si applicano sull'intero territorio regionale anche al di fuori della Rete natura 2000. Infine non rientrano tra i lavori di ripristino la gestione degli ammassi spiaggiati della Posidonia oceanica, che segue le ordinarie procedure, tenuto conto peraltro dell'insostituibile ruolo anti erosivo che la stessa svolge nel periodo invernale.

Per quanto non espressamente previsto al presente punto si rimanda all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

4.2 RICOSTRUZIONE CON VARIAZIONI SOSTANZIALI

Qualora, a seguito dei gravi danneggiamenti causati dagli eventi meteorologici eccezionali ("Ciclone Harry"), si rendano necessari interventi che comportino variazioni al contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, occorre acquisire ulteriori pareri o autorizzazioni per effetto di vincoli sopravvenuti o di adeguamenti tecnici rilevanti, mediante conferenza di servizi in forma semplificata e con i termini ridotti previsti dall'art. 8 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Qualora sia necessario acquisire pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, si procede alla convocazione della conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il parere si intende acquisito con esito favorevole ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza n. 1180/2026, fatti salvi i casi in cui la normativa statale o dell'Unione europea richieda espressamente un provvedimento motivato.

Fermo restando quanto già detto, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al periodo precedente, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Per gli interventi per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione ambientale ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su zone sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni.

Per quanto non espressamente previsto al presente punto si rimanda all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

L'applicazione dei termini ridotti trova giustificazione nella stretta connessione tra gli interventi di ripristino e il superamento della situazione emergenziale, nonché nell'interesse pubblico alla tempestiva riattivazione delle attività costiere.

La Struttura territoriale ambientale (STA) competente per territorio, concluso l'iter istruttorio, rilascia un provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le istanze volte ad avvalersi delle procedure straordinarie disciplinate dalla presente circolare devono essere presentate esclusivamente mediante l'apposita procedura telematica attivata sul Portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana, secondo le modalità tecniche ivi indicate.

La trasmissione dell'istanza mediante la procedura dedicata costituisce condizione necessaria per l'applicazione del regime semplificato e determina la protocollazione automatica della richiesta, con attribuzione della data certa ai fini dell'istruttoria. Non sono ammesse modalità alternative di presentazione.

L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal concessionario o dal soggetto legittimato e corredata dalla documentazione tecnica idonea a consentire all'Amministrazione la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina emergenziale.

In particolare, deve essere allegata una relazione tecnica asseverata, redatta da professionista abilitato, nella quale siano dettagliatamente descritti il danno subito, il nesso di causalità con gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 e la conformità dell'intervento proposto allo stato legittimo preesistente risultante dagli atti concessori e dai titoli edilizi rilasciati.

Alla relazione devono essere allegati elaborati grafici comparativi rappresentativi dello stato legittimamente assentito prima dell'evento calamitoso e dello stato di progetto, nonché documentazione fotografica attestante le condizioni dei luoghi antecedenti e successive agli eventi dannosi, ove disponibile.

Devono inoltre essere indicati gli estremi della concessione demaniale marittima in corso di validità, dei pareri, nulla osta e titoli abilitativi in materia ambientale, paesaggistica e edilizia, nonché dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti soggettivi del concessionario.

Qualora l'intervento comporti variazioni sostanziali rispetto allo stato preesistente, la documentazione dovrà essere integrata con gli elaborati progettuali necessari ai fini

dell'attivazione della conferenza di servizi e dell'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo l'obbligo del richiedente di attivare, presso le amministrazioni competenti, i procedimenti edilizi eventualmente necessari ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ove richiesti dalla normativa applicabile.

6. DURATA DELLA DISCIPLINA STRAORDINARIA

Le procedure semplificate disciplinate dalla presente circolare si applicano a tutte le istanze aventi ad oggetto interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, presentate mediante l'apposita procedura attivata sul Portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana.

L'applicazione del regime procedimentale straordinario è strettamente connessa alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 e all'efficacia dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Conseguentemente, le presenti disposizioni trovano applicazione per l'intero periodo di efficacia dello stato di emergenza e cessano automaticamente di produrre effetti alla scadenza dello stesso, salvo eventuali proroghe disposte con atto statale.

Restano comunque disciplinati dal regime ordinario gli interventi non strettamente riconducibili agli eventi calamitosi oggetto della dichiarazione di emergenza.

7. CONTROLLI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto assentito.

La procedura semplificata non costituisce titolo idoneo alla sanatoria di abusi edilizi o demaniali, né legittima opere originariamente prive di titolo o difformi dagli atti concessori. In caso di accertata difformità, si procederà ai sensi delle disposizioni del Codice della Navigazione e delle altre normative applicabili.

Il Dirigente Generale
Dipartimento dell'Ambiente
Calogero Beringheli

Il Dirigente Generale
Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
Mario La Rocca

Il Dirigente Generale
Dipartimento regionale tecnico
Duilio Alongi

L'Assessore
On. Avv. Giuseppina Savarino